

**FEDERAZIONE ITALIANA SURFING
SCI NAUTICO E WAKEBOARD
F.I.S.S.W.**

Proc. n. 3/2025

DECISIONE

IL TRIBUNALE FEDERALE

1

Così composto:

Avv. Antonino LA LUMIA	Presidente
Avv. Francesco PENNESI PERSIO	Componente
Avv. Anna Maria PITZOLU	Componente Relatore

Riunitosi per decidere in ordine al deferimento del sig. Luca TOSCHI (tessera FISSW n. 97774) del 1° aprile 2026 nel procedimento P.A. n. 3/2025, per la violazione delle seguenti norme e principi:

- Art. 1, co. 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva FSSW (in seguito RGS), il quale prevede:
“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all’osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà (fair play), della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale, in ogni rapporto di natura agonistica, economica, e sociale, devono assicurare la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all’uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione”;
- Art. 3, co.1, lett. a) ed e) del RGS, a mente del quale *“Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono:*
 - a) violazione dei principi di lealtà (fair play) e correttezza;*
 - (..)*
 - e) a violazione di tutte le norme contemplate nello Statuto e nei Regolamenti Federali”;*
- Nonché delle norme del codice del comportamento sportivo del CONI in materia,
“per aver presentato l’esposto in data 8 settembre 2025 in nome e per conto o comunque recante il nominativo di soggetti a loro insaputa o comunque in assenza di loro autorizzazione, delega, incarico, ovvero consenso e dallo stesso peraltro indicato nella comunicazione accompagnatoria come “sotto scritto” da tali soggetti”.

* * *

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD F.I.S.S.W.

La vicenda trae origine da un esposto presentato e sottoscritto dal sig. Luca Toschi l'8 settembre 2025, in merito alla organizzazione e allo svolgimento della competizione dei Campionati Italiani di Categoria Cable Wakeboard svoltisi presso la ASD Starwake Park in Ravenna il 30 e 31 agosto 2025, nel quale venivano indicati anche i nomi di altri soggetti quali firmatari, pur essendo l'esposto sottoscritto dal solo sig. Toschi.

L'8 dicembre 2025 pervenivano, tuttavia, due segnalazioni via mail da parte delle signore Chiara Martinetti e Laura Tettamanzi.

La sig.ra Martinetti precisava *“che il documento mi è stato inoltrato esclusivamente in fase di bozza e che la successiva presentazione è avvenuta senza la mia preventiva informazione né autorizzazione all'apposizione della firma”*, aggiungendo di essere *“totalmente all'oscuro del suo invio e del suo contenuto definitivo”* e di dissociarsi integralmente dal contenuto di detto esposto.

La sig.ra Tettamanzi dichiarava di non aver sottoscritto l'esposto e di non avere autorizzato *“l'inserimento del mio nome al suo interno”* e di dissociarsi integralmente dal contenuto di detto esposto.

La Procura Federale apriva il procedimento di indagine e procedeva all'audizione del sig. Luca Toschi, delle due segnalanti sigg.re Martinetti e Tettamanzi e degli altri apparenti firmatari dell'esposto sigg. Giulio Masieri, Arianna Dedenegri e Nicola Barbaro, i quali confermavano di averne consapevolezza e di averne autorizzato il deposito anche a loro nome.

All'esito dell'istruttoria, il Procuratore Federale notificava al sig. Toschi la comunicazione ex art. 57, co.4, RGS di chiusura delle indagini e intendimento di deferimento e, in assenza di memorie da parte del medesimo, il 1 aprile 2026 formalizzava l'azione mediante atto di incolpazione e deferimento

Il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di discussione al 4 maggio 2026.

La mattina del 4 maggio 2026 perveniva alla Segreteria degli Organi di Giustizia istanza del Deferito di applicazione consensuale di sanzione a seguito di deferimento, ai sensi dell'art. 42 del RGS, con il quale proponeva l'applicazione della sanzione di 3 mesi di sospensione ai sensi dell'art. 5 RGS, dichiarando di non essere in condizioni di recidiva e che i fatti contestati non rientrano tra quelli indicati dall'art. 42, comma 3, RGS. Perveniva, altresì, atto di adesione del Procuratore Federale alla richiesta di applicazione della sanzione come sopra indicata e determinata.

Nel corso dell'udienza la difesa del Deferito ed il Procuratore federale confermavano il consenso all'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 42 RGS.

Il Collegio si riservava di decidere sull'istanza all'esito della verifica sulla sussistenza delle condizioni previste dal predetto art. 42 RGS.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 42 RGS recita testualmente:

“1. Anteriormente allo svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, gli Incolpati possono convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.

2. Una volta concluso, l'accordo è sottoposto al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio e congrua la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione. La decisione comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva. Non trova altresì applicazione per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi della persona nonché per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.”

Il Collegio rileva preliminarmente, con riferimento alla qualificazione dei fatti contestati, che essa sia corretta.

Il principio di lealtà sportiva, declinato nell'art. 1.2. RdG come dovere di correttezza, lealtà e probità, informa l'agire di tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo ed il suo contenuto si caratterizza per una spiccata atipicità.

Al riguardo il Codice di Comportamento sportivo del Coni del 30 ottobre 2012, in premessa, sotto la rubrica «Principi Fondamentali», stabilisce che i principi cui atleti, affiliati, associati, amministratori devono ispirare la loro condotta sono quelli *«inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite».*

Il Collegio di Garanzia si è più volte espresso in ordine al principio di lealtà sportiva, in considerazione della sua rilevanza quale principio fondante l'intero ordinamento sportivo, applicabile sia in relazione a fatti specifici, inerenti la violazione degli impegni assunti o delle norme

federali, sia in relazione a fattispecie nelle quali, in assenza di una norma specifica, si procede ad una integrazione giudiziale della regola generale, fondata sull'applicazione di criteri ricavabili dal contesto normativo.

Si è così affermato che i doveri di lealtà e probità *“sono canoni valutativi del contegno dei tesserati, che non sono suscettibili di essere individuati e specificati una volta per tutte, ma devono essere di volta in volta rielaborati in base alle complesse circostanze del caso concreto, così fissando e specificando il precetto, formulato nella norma in modo ampio e volutamente valutativo»* (ex multis Collegio di Garanzia, sez. II, decisione 8/2015).

“Non diversamente da quanto accade per l'ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l'ordinamento – nel caso dell'ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l'essenza stessa dell'ordinamento, al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l'attività sportiva.” (V. Parere Collegio di Garanzia dello Sport n. 5/2017).

Il principio di lealtà sportiva discende, in primo luogo, dall'inderogabile dovere di solidarietà sociale espresso dall'art. 2 della Costituzione e da altre norme costituzionali, che informano altresì i principi di buona fede e correttezza previsti dagli artt. 1175, 1337, 1374 e 1375 c.c., sui quali si sono espresse a più riprese la dottrina e la giurisprudenza.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale che si è andato affermando, interpretando i principi di correttezza e buona fede alla luce dei principi costituzionali di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., considera l'autonomia privata non più come un valore a sé, ma come mezzo per perseguire interessi delle parti che devono essere conformi ai valori cui si ispira l'ordinamento.

La valutazione del giudice, in questi casi, non muove dalla previsione di regole teoriche di correttezza, ma si fonda invece sulla concreta considerazione dei singoli conflitti di interessi ed è legata direttamente all'interpretazione del contratto ed alla ricostruzione dell'assetto del rapporto voluto dalle parti.

Con la sentenza n. 3775/1994 la Suprema Corte ha esteso il concetto di buona fede, riconoscendo alla stessa una funzione integrativa e correttiva del regolamento contrattuale e di ogni altra situazione giuridica.

Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che: *“il dovere di correttezza (art. 1175 c.c.) ... si porge nel sistema come limite interno di ogni situazione giuridica soggettiva, attiva o passiva, contrattualmente attribuita, concorrendo, quindi, alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente,*

FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO E WAKEBOARD F.I.S.S.W.

per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere (inderogabile) di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Cost.), che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto o gli effetti (art. 1374 c.c.) e deve, ad un tempo, orientarne l'interpretazione (art. 1366 c.c.) e l'esecuzione (art. 1375 c.c.), nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio". La buona fede in senso oggettivo "... concorre a creare la regola iuris del caso concreto ..." e costituisce un "principio cardine" dell'ordinamento, induttivamente estraibile dal sistema ... regola di governo della discrezionalità e ne vieta quindi l'abuso".

L'elaborazione del concetto di buona fede in senso oggettivo, dunque, sancisce il superamento del principio individualistico con il dovere di solidarietà sociale e le clausole generali che lo contemplano rispondono esattamente alla finalità di evitare abusi del diritto, incompatibili con la sua funzione sociale.

Sotto un diverso profilo, il potere integrativo del Giudice è previsto anche da altre norme dell'ordinamento, che demandano al suo intervento la ricognizione di valori sociali (cfr. artt. 634, 1343, 1354, 2035 c.c. e 528 e 529 c.p.).

Nell'ambito del diritto sportivo, esso costituisce un principio cardine dell'attività sportiva.

Nel caso in esame, non vi è dubbio che la spendita del nome delle due tesserate che non avevano aderito espressamente all'esposto presentato dal sig. Toschi l'8 settembre 2025, né tanto meno lo avevano sottoscritto, come ivi indicato, costituisca violazione del principio di correttezza, lealtà e probità sancito dall'ordinamento federale e, segnatamente, dalle norme richiamate nell'atto di deferimento. Tale condotta non trova giustificazione neppure nel dichiarato convincimento del sig. Toschi in merito alla "sottoscrizione" dell'esposto mediante "passa parola", atteso che egli stesso ha confermato di non aver mai discusso del suo contenuto o della sua presentazione con le due segnalanti.

Tanto premesso, verificata l'assenza di condizioni ostative all'applicazione della sanzione per difetto di recidiva e l'estraneità delle condotte contestate alle fattispecie previste dal comma 3 dell'art. 42 RGS, questo Collegio ritiene congrua e proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse la sanzione proposta di mesi tre di sospensione, ai sensi dell'art. 6 RGS.

P.Q.M.

**FEDERAZIONE ITALIANA SURFING
SCI NAUTICO E WAKEBOARD
F.I.S.S.W.**

Il Tribunale Federale, come sopra composto, a definizione del procedimento n. 3/2025, dichiara efficace l'accordo raggiunto ai sensi dell'art. 42 RGS sulla applicazione al sig. Luca Toschi della sanzione della sospensione di mesi tre di cui all'art. 6 RGS.

Manda alla Segreteria di comunicare la presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito presso il suo difensore, nonché agli Uffici preposti all'applicazione della sanzione, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, li 14 maggio 2026

IL TRIBUNALE FEDERALE

Avv. Antonino LA LUMIA

Presidente

Avv. Francesco PERSIO

Componente

Avv. Anna Maria PITZOLU

Componente Relatore